

Codice civile che ci governa, della tradizione della cosa oggetto del pegno, col consegnare al creditore, anzichè la merce, il *warrant* rappresentativo della merce stessa. Con un sistema che mi permetterei di chiamare ipotecario, di second'ordine, semplice, senza spesa, le cancellerie delle preture tengono i registri di questi *warrants*, che non possono essere emessi se non dopo che sia stato diffidato regolarmente il locatore del fondo pel caso che egli non creda di volere pregiudicato il proprio privilegio coll'emissione del *warrant* per parte del conduttore. E poi v'è la cosa più importante dell'a legge, che io vorrei vedere applicata nel nostro paese: e cioè che, invece di quella nuda, inefficace sanzione dell'articolo 10 della legge del 1887 alla quale il credito non prestò fede, con una *fiction juris*, si costituisce il debitore che ha avuto la sovvenzione, non più detentore della merce come proprietario, ma detentore della merce come custode, nell'interesse dell'anticipatore: e lo si punisce con una pena severissima, quel'è quella che è comminata dal Codice penale in caso di appropriazione indebita, di trafugamento, di manomissione della merce che rappresenta la garanzia del credito.

Ho creduto fosse necessario che la Camera conoscesse, così a brevi tratti, come è permesso dalla discussione di un articolo, quale sia il modo di funzionare di questo istituto che fu proposto in Francia dal ministro Méline, tanto benemerito dell'agricoltura del suo paese, e che fu, dopo elevata discussione, approvato dai due rami del Parlamento.

Ed ora che ho parlato al ministro Fortis, e nello stesso tempo al giureconsulto insigne di cui facevo le meritate lodi al principio del mio dire, ho piena fiducia di avere, con la mia modesta parola, rafforzato in lui il sentimento di amore per esaminare un istituto che ha grandissima importanza, e che sarà un primo passo che noi faremo dal campo delle declamazioni e delle parole nel campo dei fatti, a vantaggio della classe dei piccoli coltivatori, dei piccoli fittavoli.

Se il ministro Fortis, seguendo il mio modesto e reverente consiglio, presenterà alla Camera il relativo disegno di legge, non dopo lungo intervallo, ma imitando l'esempio, me lo consenta, del suo collega dei lavori pubblici il quale, avendo udito lamentare, nella

discussione generale del suo bilancio, lo sconcio delle contravvenzioni ferroviarie per i ritardi, non indugiava più di otto giorni la presentazione di opportuno provvedimento, farà opera veramente utile al paese e riscuoterà certamente il plauso di tutti i buoni. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Magliani.

**Magliani.** Prego l'onorevole ministro di accogliere una mia semplice, ma viva raccomandazione, relativamente alle società cooperative di consumo. Non tema, però, che io pensi di risollevarne una questione, già troppo dibattuta, intorno alle cooperative.

A mio credere, una delle cause dei mali lamentati è la non sufficiente vigilanza che il Governo in generale e le prefetture in particolare esercitano sulle società cooperative di consumo. Ora io faccio calda raccomandazione al Governo di vigilarle con la massima cura e diligenza, affinché, contenendosi nei limiti della legge, non nascondano speculazioni private e danneggino il già troppo danneggiato piccolo commercio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

**Fortis, ministro di agricoltura e commercio.** L'ottimo amico Pini non prenderà in male parte quello che sto per dirgli. Io mi lamento che queste questioni sorgano in sede in bilancio, perchè non ho mai compreso e non comprendo, meno in qualche caso eccezionale, che in sede di bilancio si possa discutere *de jure constituendo*.

Questo non è certo un rimprovero. Ma siccome ci sono e le interrogazioni e le interpellanze e le mozioni per formulare e svolgere in ogni maniera le nuove proposte, io non comprendo come si possa addensare in sede di bilancio tutta questa materia legislativa, la quale evidentemente porta la discussione dei bilanci troppo in lungo. Fatta questa dichiarazione, nella quale prego l'amico Pini di non vedere alcun che di personale, poichè egli è l'ultimo della nobile schiera di coloro che parlarono di legislazione e di riforme, ricordo che l'altro giorno, se non erro, dissi che la legislazione francese aveva già trovato una figura di pegno a domicilio e che io mi proponeva di esaminare quelle disposizioni per vedere se convenisse adottarle. Ma non è il caso, onorevole Pini, di parlare di